



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE

Ai legali rappresentanti degli enti gestori delle
scuole paritarie della Campania

Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. dell'USR Campania

**Oggetto: Scuole paritarie - indicazioni operative relative ai seguenti procedimenti:
mutamento rappresentante legale dell'ente gestore; passaggio di gestione; trasferimento sede;
cessazione dell'attività scolastica**

Com'è noto, la normativa vigente in materia di parità scolastica (legge 10 marzo 2000, n. 62; d.l. n. 250/2005 convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27; d. m. n. 267/2007; d. m. n. 83/2008) prevede che, per il mantenimento dello *status* di scuola paritaria, i gestori o i legali rappresentanti degli enti gestori siano tenuti a comunicare e documentare tempestivamente a questo Ufficio ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione ed il funzionamento della scuola stessa, così come disposto dal d.P.R. n. 267/2007 e dal d.m. n. 83/2008, modificato e integrato dal d.m. n. 108/2020.

Pertanto, le SS.LL. sono invitate a comunicare e documentare tempestivamente ogni variazione **entro e non oltre il 31 agosto p.v.**, ovvero a comunicare la cessazione dell'attività entro e non oltre il 31 marzo, con effetto dal 1° settembre successivo, **esclusivamente all'indirizzo PEC: drca@postacert.istruzione.it**, utilizzando i modelli allegati, con trasmissione di tutta la documentazione ivi indicata.

Si invitano le SS.LL. alla scrupolosa osservanza dei termini suindicati, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica ovvero di non interrompere la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale, così come disposto dal d.m. n. 83/2008, paragrafo 5.12, nonché al fine di consentire a questo Ufficio di esperire i necessari accertamenti in ordine alla permanenza dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica e alla sussistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato, in vista del regolare avvio dell'anno scolastico.

MUTAMENTO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
--

❖ **Normativa di riferimento:**

- legge 10 marzo 2000, n. 62;
- D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 353 “Soggetto gestore”: Comma 1. *“Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali. A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato*

gli italiani non appartenenti alla Repubblica”; Comma 3. “È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sulla equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto concerne l'apertura e la gestione di istituzioni scolastiche, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione europea.”

➤ d.m. 29 novembre 2007, n. 267:

- articolo 1, comma 6: *“Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare: i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”;*
- articolo 3, comma 4: *“4. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'ufficio scolastico regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti “;*

➤ d.m. 10/10/2008 n. 83 paragrafo 5.12: *“Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore ...”.*

❖ Requisiti

- Cittadinanza italiana o di altro paese membro dell'Unione Europea;
- Compimento del 30° anno di età;
- Possesso dei requisiti professionali e morali necessari a tal fine.

❖ Iter procedimentale

L'iter procedimentale è attivato su istanza di parte.

Il mutamento del legale rappresentante deve essere comunicato adoperando la modulistica allegata alla presente nota (all. Modello MR).

Il Modello MR riporta altresì l'elenco dei documenti da presentare a corredo dell'istanza e la dichiarazione sostitutiva che il nuovo legale rappresentante è tenuto a trasmettere al fine di consentire le valutazioni di questo Ufficio in ordine ai requisiti normativi previsti.

❖ Conclusione del procedimento

All'esito dell'istruttoria, verificato il rispetto della vigente normativa, in caso di valutazione favorevole, questo Ufficio provvederà ad adottare il provvedimento volto al riconoscimento formale del nuovo legale rappresentante, che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, e ne darà comunicazione al Gestore ed all'Ufficio di Ambito territoriale di competenza, che provvederà alla registrazione delle relative variazioni sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali.

MUTAMENTO ENTE GESTORE

❖ Normativa di riferimento:

- legge 10 marzo 2000, n. 62;
- d.m. 29 novembre 2007, n. 267:

- articolo 1, comma 6: *“Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare: i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 353 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297”;*
- articolo 3, comma 4: *“Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'USR ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti”;*
- d.m. 10/10/2008 n. 83 paragrafo 5.12: *“Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'USR le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore. Devono essere osservati i seguenti adempimenti: a) l'atto che determina il passaggio di gestione deve essere prodotto in copia autenticata, munita degli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio delle Entrate e con l'indicazione della decorrenza del passaggio stesso; b) l'atto che determina il passaggio di gestione, a titolo gratuito o oneroso, deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento della parità; c) la dichiarazione relativa al titolo giuridico di disponibilità dei locali scolastici deve essere datata e sottoscritta dal gestore subentrante; d) lo status di legale rappresentante dell'Ente gestore originario e dell'Ente gestore subentrante deve essere debitamente comprovato con dichiarazioni datate e sottoscritte dai due legali rappresentanti con valore di autocertificazione (...)”.*

❖ Iter procedimentale

L'iter procedimentale è attivato su istanza di parte.

Il cambio di gestione deve essere comunicato adoperando la modulistica allegata alla presente nota (all. Modello PG). Il Modello PG riporta altresì l'elenco dei documenti da presentare a corredo dell'istanza e le dichiarazioni sostitutive che i rappresentanti legali dell'ente cedente e dell'ente subentrante sono tenuti a trasmettere al fine di consentire le valutazioni di questo Ufficio in ordine ai requisiti normativi previsti.

Ai sensi del paragrafo 5.12 del d.m. 83 del 10 ottobre 2008, il passaggio della scuola ad altro gestore deve essere autorizzato da questo Ufficio e deve avere come oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività scolastica, assicurando il permanere dei requisiti richiesti per il mantenimento della parità scolastica.

❖ Conclusione del procedimento

All'esito dell'istruttoria, questo Ufficio, verificato il rispetto della normativa vigente, in caso di valutazione favorevole, provvederà ad emanare il provvedimento volto al riconoscimento formale del nuovo ente gestore e ne darà comunicazione al Gestore ed all'Ufficio di Ambito Territoriale di competenza che provvederà ad effettuare le relative registrazioni delle variazioni sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE SCOLASTICA

❖ Normativa di riferimento:

- legge 10 marzo 2000, n. 62;

- d.m. 29 novembre 2007, n. 267, articolo 3, comma 5: *“Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'USR competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente”*.
- d.m. 10/10/2008 n. 83 paragrafo 5.12: *“Nel caso di passaggi di gestione, il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il mutamento del legale rappresentante dell'ente gestore, il trasferimento della sede legale dell'ente gestore, la modifica della natura giuridica dell'ente gestore (...)”*.

❖ Iter procedimentale

L'iter procedimentale è attivato su istanza di parte.

La richiesta di autorizzazione al trasferimento della sede scolastica deve essere effettuata adoperando la modulistica allegata alla presente nota (all. Modello TS). Il Modello TS riporta altresì l'elenco dei documenti da presentare a corredo dell'istanza al fine di consentire le valutazioni di questo Ufficio in ordine ai requisiti normativi previsti.

Ai sensi del paragrafo 5.6 del d.m. 10/10/2008 n. 83, l'eventuale trasferimento della sede scolastica in altro edificio/riferimento catastale deve essere autorizzato da questo Ufficio, previo accertamento del rispetto di tutte le esigenze didattiche, di sicurezza e di igiene, nonché della disponibilità di locali, aule e spazi adeguati rispetto alla tipologia e dimensioni della scuola che viene trasferita.

La necessità che l'eventuale trasferimento della sede scolastica sia effettuato nel periodo di sospensione dell'attività didattica e che la relativa richiesta di autorizzazione al trasferimento pervenga a questo Ufficio entro il 31 agosto, è dettata dall'esigenza di non pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività scolastica ovvero di non interrompere la continuità del servizio, a salvaguardia della posizione scolastica degli alunni e della valutazione del servizio del personale.

❖ Conclusione del procedimento

All'esito dell'istruttoria, in caso di valutazione favorevole, questo Ufficio provvederà ad adottare il provvedimento volto al riconoscimento formale del trasferimento della sede scolastica e ne darà comunicazione al Gestore ed all'Ufficio di Ambito Territoriale di competenza che provvederà alla registrazione delle relative variazioni sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali.

CESSAZIONE ATTIVITÀ SCOLASTICA

❖ Normativa di riferimento:

- legge 10 marzo 2000, n. 62;
- d.m. 29 novembre 2007, n. 267:
 - articolo 2 comma 4: *“Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana apposito decreto secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di cessazione di corsi il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale emana il provvedimento consequenziale modificativo di quello originario”*.

- articolo 4 comma 1: *“La revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'articolo 3, nei seguenti casi: a) libera determinazione del gestore (...)”.*
- d.m. 10/10/2008 n. 83:
 - paragrafo 4.3: *“Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali o di cessazione di corsi, il Direttore dell'USR emana apposito decreto modificativo di quello originario”;*
 - paragrafo 4.4: *“In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all'USR competente per territorio e, contestualmente, deve essere inviata comunicazione di cessazione dell'attività della scuola paritaria all'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza”.*
 - paragrafo 5.10: *“La revoca del riconoscimento della parità scolastica ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo ed è disposta, nel rispetto della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Direttore dell'USR competente per territorio nei seguenti casi: a) libera determinazione del gestore (...)”;*
 - paragrafo 5.11: *“In caso di cessazione dell'attività della scuola, il gestore deve dare comunicazione all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1° settembre. L'Ufficio Scolastico Regionale provvede ad indicare l'istituzione scolastica possibilmente dello stesso ordine e grado per il deposito degli atti”.*

❖ Iter procedimentale

In caso di cessazione *in toto* dell'attività scolastica o di cessazione di un singolo corso di studio, il legale rappresentante dell'ente gestore deve inviare idonea comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, contenente i dati identificativi del richiedente (gestore persona fisica o legale rappresentante dell'ente gestore persona giuridica), dell'istituzione scolastica di riferimento, nonché dell'ente gestore (all. Modello CE), con allegazione di copia del documento in corso di validità del dichiarante, da inviare tempestivamente a questo Ufficio e comunque entro il 31 marzo, con effetto dal 1° settembre successivo.

❖ Conclusione del procedimento

A seguito della comunicazione da parte del gestore, questo Ufficio provvederà ad emanare il provvedimento formale di revoca del riconoscimento della parità scolastica con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo e ne darà comunicazione al Gestore ed all'Ufficio di Ambito Territoriale di competenza, che provvederà ad effettuare la relativa cancellazione della stessa sul portale ministeriale Sidi/Anagrafe scuole non statali. L'Ufficio di Ambito Territoriale individuerà una scuola statale o paritaria presso cui depositare gli atti della scuola paritaria cessata.

Il Direttore Generale
Ettore Acerra

Ufficio IV

Allegati:

Modello MR;
Modello PG;
Modello TS;
Modello CE